

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

seconda sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

dottorssa Federica La Marca - Presidente

dottorssa Rosanna Caterina Musa - Giudice relatore

dottor Francesco Moroni - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3372/2019, promossa da:

C.R.F.C., nata a T. il (...) (C.F. (...)), residente a Torino, via ..., elettivamente domiciliata a Torino, via G. Fagnano n. 13/F, presso lo studio degli avvocati ...e..., rappresentata e difesa dagli avvocati ...e ...per procura del 28 gennaio 2019 in calce all'atto di citazione -

ATTRICE

contro

O.C., nata a T. di P. (R.) il (...) (C.F. (...)), residente a T., via G. B. n. 18

F.M.C., nato a T. il (...) (C.F. (...)), residente a T., via V. n. 3,

entrambi elettivamente domiciliati a Torino, corso Francia n. 92, presso lo studio dell'avvocato..., che li rappresenta e difende, con lo stesso avvocato F.M.C., per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta -

CONVENUTI

All'udienza del 29 settembre 2021 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. I fatti -

A.C. muore a Torino il 17 marzo 2018, lasciando la moglie, O.C., e i figli, C.R.F. e F.M..

Le ultime volontà di A.C. sono espresse nel testamento olografo del 24 marzo 2004. Vi si legge: *"...tutto lascio a mia moglie C.O. nata (...) lascio tutte le proprietà, alla sua morte che sia lontano - Verrà divisa se lei non ha Bisogno ai miei figli, quanto segue. Monocale di GRESSONEY S. Jean a mio Figlio perché già mia figlia a già avuto la sua parte. A. sito in P. L. - va sempre a mio figlio C.F. - tutti gli altri fabbricati vanno a mia Figlia C.C. Se ci sono soldi o azioni vanno divisi tra mia Figlia C.C. e mio figlio C.F.."*

Il 16 luglio 2018 F.M.C. convoca l'assemblea della comunione ereditaria, che (con il voto contrario di C.R.F.C.) delibera la nomina dell'amministratore (nella persona dello stesso F.M.C.), il suo compenso, i suoi poteri, il calendario dei rendiconti, il termine per la presentazione dello stato dei beni inclusi nella massa. Nel verbale successivo del 2 ottobre 2018 viene approvato il rendiconto (con l'astensione del rappresentante di C.R.F.C.); quindi l'amministratore "... spiega che, essendosi sciolta la comunione con le volture immobiliari, non è più necessario continuare con la suddetta amministrazione della comunione non più esistente" e rassegna le proprie dimissioni. Il 5 settembre 2018 il notaio Maurizio Gallo-Orsi, su presentazione di O.C., pubblica il testamento.

Il compendio ereditario, così come descritto nella dichiarazione di successione dell'11 settembre 2018 (nella quale unica erede risulta O.C.), è costituito da:

A) beni immobili:

- a) piena proprietà per l'intero dell'appartamento sito in T., via P. A. n. 44, al quarto piano;
- b) piena proprietà per l'intero dell'appartamento sito in T., via G. B. n. 22, al primo piano;
- c) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'autorimessa sita in N., via S. G. n. 16, al piano terreno;
- d) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in N., via S. G. n. 26, al terzo piano;
- e) piena proprietà per la quota di un mezzo del negozio sito in T., via B. G. n. 10 bis, ai piani terreno e interrato;
- f) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in T., via G. B. n. 18, al terzo piano e al piano interrato;
- g) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in P. L., via P. n. 9, interno n. 11, al primo piano;
- h) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in G. S. J., Piazzale S., al primo piano.

B) rapporti bancari:

- a) metà delle giacenze del conto corrente n. (...) (saldo Euro 997,59) presso F. s.p.a., filiale di T.;
- b) metà del fondo S.I.S. F - contratto n. (...) (saldo Euro 49.494,14) presso F. s.p.a., filiale di T.;
- c) metà del fondo P.F. - contratto n. (...) (saldo Euro 13.120,08) presso F. s.p.a., filiale di T.;

- d) metà delle giacenze del conto corrente n. (...) (saldo Euro 23.376,35), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- e) metà del conto deposito a risparmio n. (...) (saldo Euro 17.003,92), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- f) metà del deposito in titoli Arena n. (...) (saldo zero), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- g) metà del deposito in titoli B. RG (...) (saldo Euro 10.380,88), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- h) metà del deposito in titoli AGRIA FIN 11 ZC n. (...) (saldo zero) presso I.S. s.p.a., filiale di T..

Il valore complessivo dei rapporti bancari, per la quota del de cuius, è dunque pari a Euro 114.372,96.

2. La posizione dell'attrice, nell'atto introduttivo -

O.C., con il consenso del figlio F.M., si è qualificata come unica erede, mentre il de cuius aveva chiaramente inteso lasciare i propri averi alla moglie e ai figli, attuando la divisione e assegnando beni determinati in funzione di quota, in quanto rappresentativi di una porzione del patrimonio. Nessun senso ha avuto la pretesa comunione della quale F.M.C. è stato amministratore, comunione alla quale madre e figlio hanno ben presto rinunciato, ma con l'attribuzione alla prima dell'intera eredità. O.C. ha in effetti disposto dei beni caduti in successione: ha tratto, il 19 marzo 2018 (due giorni dopo la morte di A.C.), un assegno di Euro 45.000,00 dal conto corrente n. (...) presso I.S. s.p.a. (il cui saldo complessivo era, alla data dell'apertura della successione, pari a Euro 46.752,69); ha ridotto progressivamente il saldo del deposito a risparmio n. (...) presso I.S. s.p.a., da Euro 34.007,83 (all'apertura della successione) a Euro 1.702,62. Insomma, rispetto al conto corrente n. (...), potendo disporre di soli Euro 23.376,34 (la metà di sua pertinenza) ha prelevato Euro 21.623,66 in più, sottraendoli alla massa; rispetto invece al deposito a risparmio n. (...), ha prelevato Euro 15.301,29 oltre quanto le competeva. La C. è inoltre acceduta abusivamente, dopo la morte del marito, alla cassetta di sicurezza (non menzionata nella denuncia di successione) presso I.S. s.p.a.; alla regolare apertura, avvenuta in un momento successivo, la cassetta è risultata vuota. Infine, il denaro di provenienza ereditaria è stato usato per coprire i costi delle prestazioni professionali di F.M.C., da questi rese nel proprio esclusivo interesse, come risulta dai verbali delle assemblee della comunione e dal "rendiconto consuntivo comunione eredi di C.A." (documenti nn. 4, 5 e 6).

Riguardo all'interpretazione del testamento, A.C. ha diviso i soldi e le azioni in parti uguali tra i due figli; ha destinato gli immobili (la parola "proprietà", nel lessico del testatore, aveva questo solo significato), specificando che l'alloggio di Gressoney Saint Jean e quello di Pietra Ligure sarebbero toccati al figlio e tutti gli altri immobili alla figlia, ma solo per la nuda proprietà; alla moglie è stato lasciato l'usufrutto vitalizio. Tale interpretazione consente di salvare le ultime volontà del de cuius, escludendo di ravvisarvi una sostituzione fedecommissaria che le renderebbe nulle.

Tuttavia, nel caso in cui si ritenesse che il testamento attribuisca l'intero patrimonio a O.C., tale disposizione sarebbe da ridurre, poiché viola i diritti di riserva di C.R.F.C.. A tal fine, si dovrebbero considerare anche le donazioni delle quali hanno beneficiato i convenuti (per complessivi Euro 193.000,00) e quelle ricevute dalla stessa attrice (pari a Euro 10.300,00).

C.R.F.C. chiede quindi che, interpretato il testamento nel senso che moglie e figli del de cuius sono eredi, i convenuti siano condannati a restituire quanto prelevato abusivamente dalla massa e a immettere l'attrice nel possesso dei beni a lei destinati. In subordine, C.R.F.C. chiede la riduzione delle disposizioni testamentarie, stimando il valore degli immobili in complessivi Euro 267.250,00 e quello del denaro e dei titoli in Euro 114.372,96; con la riunione fittizia delle donazioni, il patrimonio ereditario ammonterebbe a Euro 584.922,96 e all'attrice spetterebbe un quarto: Euro 146.230,74.

3. La posizione dei convenuti, nella comparsa di risposta -

Il testamento va interpretato così: A.C. ha lasciato tutti i beni alla moglie; per il tempo successivo alla di lei morte, egli ha concepito una disposizione fedecommissaria de relicto, con divisione del residuo patrimonio tra i figli F.M. e C.R.F.. La disposizione fedecommissaria è nulla, ma la prima parte del testamento è valida, pur ledendo le quote necessarie dei figli; O.C. non ha nulla da eccepire riguardo alla riduzione delle disposizioni testamentarie.

Tuttavia, C.R.F. ha già avuto dal padre la sua parte e cioè (oltre alla donazione di Euro 10.300,00, che ella stessa riconosce), il denaro per acquistare tre immobili a Gressoney in comproprietà con il marito, come emerge dallo stesso testamento; si tratta dell'alloggio sito in Piazzale della S., al primo piano, censito al foglio n. (...), alla particella n. (...) e al subalterno n. (...); delle autorimesse site allo stesso indirizzo e censite al foglio n. (...), alla particella n. (...) e ai subalterni nn. (...) e (...). I convenuti, invece, non hanno ricevuto alcuna donazione. Vanno poi esclusi dal computo Euro 32.000,00, oggetto di bonifico disposto da A.G. s.p.a. in data 26 novembre 2010 sul deposito a risparmio n. (...) (documento n. 7): si tratta infatti del risarcimento dovuto a O.C. per la morte del fratello E.. Vanno parimenti esclusi Euro 5.294,32, derivanti dalla chiusura di un conto corrente acceso a nome della sola O.C. presso U., agenzia di T., via M. C., e trasferiti, in data 11 dicembre 2013, sul conto n. (...), presso I.S. (documento n. 6). Sul conto estinto la C. versava i compensi della propria attività professionale (l'insegnamento dell'arte sartoriale alle detenute del carcere). Nella cassetta di sicurezza, come ben sapeva C.R.F.C., che aveva incoraggiato la madre a recarsi nel caveau pur dopo la morte del padre, c'erano due sacchetti di oggetti d'oro, destinati, secondo la tradizione di famiglia, ai due nipoti maschi, il figlio di C.R.F. (il suo odierno difensore, A. P.) e il figlio di F.M.C., A.. Nella cassetta c'è ancora un bracciale d'oro, di proprietà di O.C..

A. P., dal canto suo, ha sfilato un altro bracciale, anch'esso d'oro, dal feretro del nonno, appena composto in ospedale, e ha sottratto un orologio del defunto dalla casa della nonna. L'amministrazione della comunione è stata necessaria fino alla pubblicazione del testamento, allorquando è risultato evidente che l'erede era una soltanto. O.C. indica poi le spese funerarie (Euro 4.750,00) e quelle per la successione e per i debiti di A.C., tutte da lei sola sostenute: Euro 7.166,70 per la dichiarazione di successione; Euro 1.789,00 per la pubblicazione del testamento; Euro 1.650,00 per l'amministrazione della massa ereditaria; Euro 223,00 per tasse del de cuius; Euro 1.927,00 per IMU, nella quota del de cuius. Si riserva di integrare l'elenco con le spese relative all'amministrazione degli immobili e ad altre spese da lei sostenute nell'interesse della massa. F.M.C. chiede di essere reintegrato nella propria quota necessaria. Entrambi i convenuti chiedono la divisione, indicando gli immobili dei quali vogliono l'assegnazione in lotto unico.

4. Le repliche dell'attrice alla prima udienza e nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ.

C.R.F.C. nega di aver ricevuto donazioni oltre a quella da lei stessa indicata: i tre immobili a Gressoney (un'abitazione e due box auto) sono stati acquistati con mezzi della stessa attrice e del marito. La C. nega altresì che il proprio figlio Alessio abbia sottratto alcunché dal compendio ereditario. I valori contenuti nella cassetta di sicurezza e dei quali la stessa C. afferma l'esistenza devono entrare a far parte del patrimonio caduto in successione. La donazione di Euro 193.000,00 a F.M.C. è avvenuta tramite rimesse dai conti del testatore, dirette o allo stesso F.M. o alla di lui moglie o all'impresa F.C. s.r.l., di cui F.M. era socio fondatore. I codici di accesso online dei conti bancari sono sempre stati nella esclusiva disponibilità dei convenuti, i quali dovranno rendere il conto delle operazioni effettuate, avendo gestito i rapporti con le banche prima e dopo l'apertura della successione. C.R.F.C. contesta la natura del bonifico di Euro 32.000,00 sul deposito a risparmio acceso anche a nome di O.C., come pure la provenienza della somma di Euro 5.294,32, aggiungendo che, comunque, i proventi dell'attività lavorativa dei coniugi ricadono nella comunione legale. In ogni caso, si tratta di un rapporto estinto nel 2010 e, come tale, non facente parte del patrimonio caduto in successione. I beni della comunione ereditaria sono sempre stati gestiti dai soli convenuti, che vi hanno profuso ingiustificate risorse, escludendone l'attrice.

5. Le repliche dei convenuti nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ.; la seconda memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. dell'attrice -

I convenuti non hanno depositato la prima memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. Replicando alla prima memoria avversaria, essi osservano quanto segue.

Il denaro prestato nell'anno 2009 da A.C. e da O.C. a F.C. s.r.l. e a F.M.C., mediante bonifici a credito di un conto corrente cointestato allo stesso F.M. e alla moglie, C.L., per il totale (compreso un assegno) di Euro 210.000,00, fu interamente restituito da F.M. (documenti nn. 9 e 10): non esiste dunque alcun atto di liberalità. In ogni caso, la somma da considerare sarebbe pari alla metà della supposta donazione, trattandosi di provvista prelevata da un conto cointestato. È falso che i codici di accesso ai conti online del de cuius fossero nell'esclusiva disponibilità dei convenuti e che questi avessero gestito i rapporti bancari prima dell'apertura della successione. L'incasso, a titolo di risarcimento, della somma di Euro 32.000,00, avvenne a seguito di una causa seguita dallo stesso Alessio Papino, difensore di O.C.. Infine, i verbali delle riunioni della comunione ereditaria non sono mai stati impugnati dall'attrice, che ha sempre partecipato, senza nulla eccepire, con un proprio rappresentante.

C.R.F.C., nella seconda memoria, oltre a ribadire quanto già asserito e a proporre prove, sviluppa temi già trattati, non avendo i convenuti depositato la prima memoria. Gran parte dell'esposizione riguarda le donazioni per Euro 193.000,00, alle quali sarà dedicato uno specifico paragrafo.

6. L'attività processuale successiva -

Con l'ordinanza del 20 novembre 2019 sono state respinte tutte le istanze istruttorie ed è stata ammessa la sola consulenza tecnica d'ufficio, rivolta alla stima degli immobili caduti in successione. Depositata la relazione peritale, attrice e convenuti hanno formulato ulteriori istanze, che sono state anch'esse respinte con l'ordinanza del 29 aprile 2021. La causa è stata quindi assegnata a decisione.

7. Il testamento -

Il testo, faticoso e stentato, palesa la sua provenienza da un uomo di rado cimentatosi con la pagina scritta. Il commendator A.C., di professione sarto, "uomo semplice", quale le parti lo definiscono, si spende nello sforzo espressivo di rendere inequivocabili le proprie intenzioni. E senza dubbio ci riesce, al di là degli errori grammaticali e della sintassi scomposta e involuta. Il C. si rivolge ai suoi, dicendo loro, per due volte "...tutto lascio a mia moglie...", "...lascio tutte le proprietà." Nulla autorizza a ritenere che il termine "proprietà", nel lessico del testatore, significasse "beni immobili", anche perché la prima delle espressioni qui trascritte è amplissima: "... tutto lascio...", senza ulteriori apposizioni. A.C. passa poi a un evento successivo alla propria morte, quella della moglie, che egli auspica lontana, ipotizzando che, a quel punto, residuino beni dei quali O.C. non abbia avuto "...Bisogno..." per vivere e che dunque non siano stati venduti. È fin troppo ovvio che i bisogni della vedova, benché riferiti, nel testo, a un momento successivo alla sua morte, siano quelli che sorgeranno nel periodo di tempo in cui ella sopravviverà al de cuius. Che ci si trovi nel campo delle ipotesi emerge anche dall'espressione "... se ci sono Soldi o azioni vanno divisi tra mia Figlia C.C. è mio figlio C.F.." La congiunzione "se", al pari di quella che la precede "... se lei non ha Bisogno..." è riferita alla situazione patrimoniale che risulterà alla morte della prima erede, sulla base di ciò che questa avrà utilizzato o lasciato. Insomma, A.C. ha in mente un progetto che si spinge oltre il proprio tempo; vuole assicurarsi che la moglie conduca un'esistenza agiata e, prevedendo che ciò possa avvenire, provvede anche ai figli, dividendo tra loro sostanze che, con ogni probabilità, O.C. potrà permettersi di non consumare. Proprio perché il testatore era persona di scarsa cultura (come dimostra il registro linguistico della scheda testamentaria), è arduo pensare, come vorrebbe l'attrice, che egli avesse in mente, sia pure al di là di precise categorie giuridiche, la distinzione tra usufrutto e nuda proprietà e che fosse in grado di immaginare un godimento degli immobili, da parte della moglie, coesistente con la proprietà in capo ai figli e addirittura la rinuncia all'usufrutto. È assai più verosimile che egli ritenesse di poter pianificare la situazione economica della sua famiglia anche per conto della moglie, liberandola così da ogni preoccupazione futura. Lo schema è chiaramente quello della sostituzione fedecommissaria e il principio di conservazione del testamento non può spingersi sino al salvataggio di disposizioni vietate dalla legge.

Ciò posto, fuori dall'ipotesi di fedecommissario assistenziale (ex art. 692, commi 1, 2 e 3 cod. civ.), la sostituzione fedecommissaria, sottintendendo la doppia delazione (ordo successivus), collegata la prima alla morte del testatore, la seconda alla morte del primo erede, è nulla (ex art. 692 ultimo comma cod. civ.) La norma sanziona la sostituzione, ma non l'attribuzione al primo istituito, la quale è implicitamente considerata valida. Nel caso in esame, non si ravvisa un vero e proprio impegno che privi l'erede del diritto di disporre per contratto delle ricchezze ottenute mortis causa: O.C. è infatti libera di utilizzare tutto ciò di cui avrà bisogno e non è tenuta a conservare alcunché. Tuttavia, ella, in relazione ai beni ricevuti dal marito per testamento, non potrà, a sua volta, disporne con lo stesso tipo di atto. La fattispecie concreta rientra dunque nella previsione dell'art. 692 cod. civ. Con

O.C. unica erede, è evidente che i figli del de cuius, C.R.F.C. e F.M.C., sono stati lesi nella loro quota necessaria. Ai sensi dell'art. 542 secondo comma cod. civ., ai figli è complessivamente riservata la metà del patrimonio: dunque un quarto a C.R.F. e un quarto a F.M.C.. Ciò posto, prima di stabilire quali siano, in concreto, le percentuali di partecipazione alla comunione ereditaria che si verrà a formare a seguito della riduzione, si devono esaminare le numerose questioni poste dalle parti e alle quali si è accennato nella sintesi dei loro atti.

8. I prelievi di O.C. dopo la morte di A.C. -

Tornando all'atto di citazione, C.R.F.C. afferma che O.C. ha compiuto, dopo la morte di A.C., operazioni sui rapporti cointestati. Traendo le conclusioni dalle premesse poste dall'attrice, si è visto, nel secondo paragrafo, che la C. avrebbe tratto un assegno di Euro 45.000,00 dal conto corrente n. (...) di I.S. s.p.a. e ridotto gradualmente il saldo del deposito a risparmio n. (...) presso la stessa banca. Queste operazioni, tenendo conto che O.C. poteva attingere, secondo l'attrice, alla sola metà della provvista, si sarebbero risolte nei prelievi abusivi di:

Euro 21.623,66 dal conto corrente n. (...) presso I.S. s.p.a.;

Euro 15.301,29 dal deposito a risparmio n. (...) presso I.S. s.p.a.

In tutto, Euro 36.924,95.

Su queste asserzioni, come si è visto nella sintesi degli atti di parte, O.C. non ha preso posizione né nella comparsa di costituzione, né all'udienza di prima comparizione né nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ., di modo che i prelievi costituiscono fatti non contestati, definitivamente acquisiti in causa. D'altra parte, non si tratta di operazioni abusive, perché la C. era, per testamento, l'unica erede di A.C.. La questione è però influente ai fini della determinazione della quota disponibile e della quota di riserva, per le quali si deve avere riguardo alla composizione del patrimonio al momento dell'apertura della successione. A occuparsene, sarà semmai la fase della divisione.

9. La cassetta di sicurezza -

Il 18 ottobre 2018 la cassetta di sicurezza cointestata ad A.C. e ad O.C. è stata ufficialmente aperta, alla presenza del funzionario di I.S. s.p.a., al fine della redazione dell'inventario. Nel verbale (documento n. 9 di parte attrice) si legge che, come attestato dal registro storico, la cassetta, dopo la data del decesso (17 marzo 2018) era già stata aperta il 19 marzo 2018 da O.C.. Che ciò sia avvenuto o meno su invito di C.R.F.C. (come afferma la C.) è, come si vedrà, del tutto irrilevante. Nel verbale si legge inoltre che "... non si procede all'inventario poiché non risulta presente alcun perito estimatore." L'annotazione, che suscita qualche perplessità (non si dà atto se vi fosse qualche oggetto da stimare o se dello stimatore si potesse fare a meno in quanto la cassetta era vuota) ha comunque poca importanza. La stessa C. afferma che, nel corso del primo accesso, ella prelevò tutti i gioielli, lasciando solo un braccialetto di sua proprietà. La tradizione di famiglia (stravagante e comunque negata da C.R.F.C.), in base alla quale gli oggetti preziosi sarebbero destinati ai nipoti maschi del defunto, non possiede alcun fondamento giuridico; né il testatore ha disposto legati in favore di A.C.

(figlio di F.M.) e di Alessio Papino (figlio di C.R.F.). Di conseguenza, il contenuto della cassetta dovrebbe entrare a far parte del compendio ereditario. Ma la descrizione degli oggetti manca del tutto; si allega soltanto che erano d'oro; di conseguenza, non è stato ammesso il capitolo di prova con il quale O.C. avrebbe voluto dimostrare la consegna di due sacchetti, "contenenti vari oggetti d'oro" a ciascuno dei nipoti. Nella sostanza, la convenuta (che, occorre ricordare, agiva come unica erede) ammette di aver sottratto beni preziosi al patrimonio caduto in successione, disponendone a suo piacimento: ma l'oggetto dell'appropriazione, al di là della categoria merceologica, è del tutto ignoto. Sempre in tema di preziosi, l'asserito furto, da parte di Alessio Papino, del bracciale d'oro dal feretro del nonno è privo di rilievo: come già osservato nell'ordinanza del 20 novembre 2019, l'autore dell'allegato delitto non è parte in causa e non gli è stata chiesta alcuna restituzione. Si tratta di un terzo che avrebbe rubato beni ereditari, anzi, neppure, dato che, all'udienza di prima comparizione, i convenuti hanno precisato che "l'avvocato P. (che al tempo non era avvocato) non è stato accusato di aver sottratto alcunché, si dice solo che egli 'ha preso'" (verosimilmente allo scopo di non disperdere un oggetto godibile da parte degli eredi). La distinzione non richiede tuttavia approfondimenti in questa sede.

10. I prelievi per le prestazioni professionali di F.M.C. -

L'affermazione, contenuta nell'atto introduttivo di C.R.F.C., è priva di qualunque specificazione sul tipo di prestazioni professionali e sull'entità dei prelievi. Vi è soltanto un rinvio generico ai verbali di assemblea della comunione ereditaria e al rendiconto finale. Il documento n. 4 è il verbale del 16 luglio 2018: i presenti nominano F.M.C. "amministratore comunione ereditaria", con il compenso di trecento Euro mensili" oltre "spese eventuali", incluso il potere di avvalersi di professionisti. Il documento n. 5 è il verbale del 2 ottobre 2018, nel quale si dà atto dello scioglimento della comunione, che non è più esistente "... causa le volture immobiliari"; di conseguenza, l'amministratore rassegna le proprie dimissioni. Il documento n. 6 ("Rendiconto consuntivo comunione eredi di C.A.") esordisce così: "Qui di seguito elencati gli importi pagati e/o a debito suddivisi per unità immobiliare e tipologia di spesa..." Il punto n. 9 (al quale l'attrice presumibilmente si riferisce) s'intitola "Competenze amministratore Comunione ereditaria" e reca il totale di Euro 926,00, di cui Euro 900,00 per il compenso di tre mesi di attività ed Euro 26,00 per l'invio di raccomandate. Tali spese, insieme con altre, "... vanno considerate integralmente a carico della comunione" e "... la fattura sarà emessa all'incasso". Sul punto, basterà ripetere quanto osservato, su un diverso aspetto della vicenda, nel paragrafo che precede: non è stata formulata alcuna domanda di restituzione nei confronti di F.M.C.. Tuttavia, poiché O.C. annovera le somme in esame tra i debiti della massa, si tornerà sull'argomento nel paragrafo n. 17.

11. Le donazioni ricevute da O.C. e da F.M.C. -

Come si è visto nel secondo paragrafo, C.R.F.C. afferma che entrambi i convenuti avrebbero ricevuto da A.C., complessivamente, Euro 193.000,00: l'attrice non specifica quanto sia andato a beneficio dell'una o dell'altro, né quando e come le singole somme sarebbero state elargite. Nella comparsa di costituzione, i convenuti negano recisamente di aver ricevuto donazioni. Nella prima memoria dell'attrice (destinata a precisare i fatti già dedotti e a circoscrivere definitivamente il thema

decidendum) si legge che beneficiario delle donazioni è il solo F.M.C. (non più O.C.), "... come sarà provato dai documenti relativi ai movimenti bancari del de cuius... Trattasi di rimesse dirette dai conti del testatore al figlio, ovvero di attribuzioni di denaro dal testatore alla moglie del figlio, ovvero ancora dal testatore alla impresa agricola di cui il figlio era socio fondatore, la F.C. s.a.s." Queste parziali asserzioni non esauriscono affatto l'onere di allegazione che incombe sull'attrice. La prova può essere certamente rinviata alla seconda memoria, ma la prima memoria non può mancare di ogni indicazione specifica. C.R.F.C. avrebbe dovuto fornire un elenco completo delle "rimesse", delle "attribuzioni", dei loro importi, delle loro date, dei conti di provenienza e dei beneficiari, in modo tale da pervenire alla somma di Euro 193.000,00. Inoltre, la moglie di F.M.C. (C.L., il cui nome è reso noto solo nella seconda memoria) e F.C. s.a.s. sono soggetti diversi da quelli che, nell'atto di citazione, vengono indicati come destinatari degli atti di liberalità (esclusivamente F.M.C. e O.C.). La disamina potrebbe fermarsi qui, ma non è fuori luogo qualche cenno alla seconda memoria. Solo in tale atto (e dunque tardivamente) le asserzioni diventano meno vaghe e, alla pagina 5, si trova l'elenco delle elargizioni, tutte riferite all'anno 2009 e a due soli dei copiosi documenti prodotti, che, nel loro insieme, coprono il periodo dal 2008 al 2017. La somma degli atti di liberalità non corrisponde all'importo, in origine dedotto, di Euro 193.000,00, ma al totale di Euro 203.000,00. Si legge così che la più consistente donazione in favore di F.C. s.a.s. (Euro 113.000,00 nel febbraio 2009) sarebbe avvenuta con un assegno bancario all'ordine del socio S.C., mai nominato in precedenza; che nel giugno del 2009 furono versati Euro 45.000,00 o a F.C. s.r.l. o all'altro socio; in realtà, l'estratto del conto corrente n. (...) presso I.S. s.p.a. (documento n. 19.2 prodotto con la seconda memoria) registra, in data 29 giugno 2009, un addebito per bonifico di Euro 45.000,00 a favore di "F.C. - prestito soci conto C.F.". Nel periodo gennaio/febbraio 2009 (documento n. 19.1) figurano, sul medesimo conto, le seguenti operazioni, che la seconda memoria non espone affatto in dettaglio:

- 16 gennaio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di C.L.;
- 19 gennaio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di C.F.;
- 29 gennaio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di L.C.;
- 29 gennaio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di C.F.;
- 30 gennaio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di C.F.;
- 2 febbraio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di L.C.;
- 3 febbraio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di L.C.;
- 4 febbraio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di C.F.;
- 5 febbraio 2009 - bonifico di Euro 5.000,00 a favore di C.F..

Dunque, ventimila Euro in favore di C.L. e venticinquemila Euro in favore di F.M.C.: quest'ultimo è il solo soggetto nei confronti del quale è stata proposta l'azione di inefficacia successiva delle disposizioni lesive, mentre non sono stati convenuti in giudizio né F.C. s.r.l., né C.L., né S.C.. Restano i venticinquemila Euro a favore di F.M.C., che, a parte quanto osservato all'inizio di questo paragrafo, non evidenziano affatto, di per sé, la loro natura di donazioni, a fronte dell'asserzione (da parte del convenuto) che si trattava di prestiti. È comunque il caso di sottolineare l'irrilevanza del documento n. 10, prodotto, a titolo di contestazione, dai convenuti; tale documento non si riferisce

ai venticinquemila Euro del 2009, ma all'assunzione dei debiti di F.C. s.r.l. e di S.C. in data 29 novembre 2011 da parte di F.M.C. e alla dichiarazione, da parte di A.C. e O.C., che tali debiti erano stati in parte estinti con il pagamento e in parte rimessi.

Qualunque indagine su questo documento è pertanto superflua.

Per concludere, non vi è prova delle allegare donazioni di Euro 193.000,00.

12. Le donazioni ricevute da C.R.F.C. -

Si è detto che C.R.F.C. ha ammesso di aver ricevuto in donazione la somma di Euro 10.300,00 e che i convenuti assumono che ella abbia ricevuto altresì il denaro per comprare un alloggio e due autorimesse. Il documento n. 17, prodotto dall'attrice con la seconda memoria, è l'atto di acquisto del 13 marzo 2000, nel quale si legge che L.B. vende e trasferisce in piena proprietà a M.S.P. e a C.C. un monolocale a Gressoney al prezzo di L. 50.000.000, "... che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto, prima d'ora, dalla parte acquirente, alla quale rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo." Il documento n. 16 è la fattura di acquisto, datata 2 luglio 1999, da parte di C. s.r.l. a C.C.R.F. e a P.M.S., di L. 65.520.000, a titolo di saldo per l'acquisto di due box auto nell'autosilo Weissmatten di Gressoney Saint Jean.

Alla generica affermazione (contenuta nella comparsa di risposta), secondo la quale C.R.F.C. avrebbe ricevuto "... in contanti dal padre la provvista per acquistare tre immobili a Gressoney..." non è seguita alcuna ulteriore precisazione. Non è stata depositata dai convenuti la prima memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. e solo nel primo capitolo della seconda memoria si legge che "... il de cuius A.C. nel 1999 diede L. 80.000.000 in contanti alla figlia C.C. per acquistare gli immobili in Gressoney..." Nella terza memoria si offre, indicando a teste C.L., di dimostrare che "... Nel 1999 aiutai A.C., padre di F.C., a contare L. 60.000.000 in denaro contante, che egli mi disse di dover dare alla propria figlia C. per l'acquisto di un immobile a Gressoney e, quindi, lo accompagnai in auto fin a casa di C.C., che si trova in via F. a T.; entrammo in casa di C., mio suocero, de cuius, le consegnò il denaro e lo riaccompagnai a casa sua." È evidente che non si tratta di prova contraria, ma di fatti che avrebbero dovuto essere precisati in prima memoria e offerti a prova nella seconda memoria. Ma è altrettanto chiara la divergenza tra i due capitoli di prova: oggetto della donazione furono ottanta milioni o sessanta milioni? Per spiegare come mai A.C. e O.C. tenessero molto denaro contante in casa, i convenuti vorrebbero poi dimostrare che i coniugi, dopo la chiusura dell'attività, "... continuarono a svolgere in casa e privatamente" (id est in nero) "il lavoro di sartoria", in favore di una vasta clientela, elegante e facoltosa.

È infine da escludere che nello stesso testamento si rinvenga la prova della donazione in esame, dato che A.C. si è limitato a scrivere "... Monocale di GRESSONEY S. Jean a mio Figlio, perché già mia figlia a già avuto la sua parte." Se la "parte", per simmetria con quanto assegnato a F.M., sia un altro o altri immobili a Gressoney non è specificato.

Per concludere, O.C. e F.M.C. non hanno tempestivamente allegato le modalità con le quali A.C. finanziò parzialmente l'acquisto del monocale e delle autorimesse a Gressoney.

Pertanto, la sola donazione della quale si deve tenere conto è quella, pari a Euro 10.300,00, ammessa dalla stessa attrice.

13. La somma di Euro 32.000,00, incassata da O.C. per la morte del fratello E. -

Il documento n. 7 prodotto dai convenuti con la comparsa di costituzione e risposta (estratto del conto corrente n. (...) al 31 dicembre 2010) reca, alla data del 26 novembre 2010, "Bonifico... disposto da A.G. S. SERLIQDA - DAN 006 - 2010 - (...), POL 09110692 ON. (...) COO" L'importo è di Euro 32.000,00, ma i codici di riferimento sono inintelligibili. A fronte della contestazione di C.R.F.C., che nega la causale del bonifico allegata da O.C., quest'ultima avrebbe dovuto precisare lo svolgimento della vicenda risarcitoria (nella prima memoria) e versare altri documenti. Nella seconda memoria si legge che della pratica si occupò lo stesso Alessio Papino e si offre di provare per testimoni la sua assistenza, il compenso che ricevette e l'accordo raggiunto (con chi, non è specificato), laddove tali circostanze avrebbero potuto essere facilmente dimostrate con ulteriori produzioni. Di conseguenza, la somma di Euro 32.000,00 non può essere sottratta dall'attivo ereditario, come vorrebbe invece O.C..

14. La somma di Euro 5.294,32, proveniente dall'estinzione di un conto personale di O.C. -

Come si è visto, O.C. afferma che la somma di Euro 5.294,32 era il saldo di estinzione di un conto corrente acceso a nome di lei sola presso U., agenzia di T., via M. C.; il denaro fu trasferito, in data 11 dicembre 2013, sul conto n. (...), presso I.S. (documento n. 6).

C.R.F.C. replica che "... non vi è riscontro circa l'affermata origine personale di quelle somme...", che, comunque, essendo proventi dell'attività lavorativa della C. (come ella stessa afferma), entrarono a far parte della comunione legale tra i coniugi.

La questione non è più trattata negli atti successivi.

Il documento n. 6, prodotto con la comparsa di costituzione e risposta, riporta in effetti l'estinzione del conto corrente n. (...) presso U. e il bonifico, a favore di O.C., di Euro 5.286,82 (al netto delle spese), sul conto corrente n. (...) presso I.S.. È probabile (per quanto non risulti dalla contabile di estinzione) che il conto corrente presso U. fosse intestato alla sola C.. Che costei e il marito fossero in regime di comunione legale non è in contestazione. I proventi dell'attività lavorativa di ciascuno dei coniugi non fanno parte della comunione, a meno che non vengano impiegati per l'acquisto di beni o tenuti a disposizione (nel caso in esame, in giacenza sul conto corrente), venendo a formare

la cosiddetta comunione de residuo. Pertanto, O.C. non ha alcun diritto di sottrarre la somma in esame dai risparmi caduti in successione.

15. L'appartenenza delle somme giacenti sui rapporti bancari -

Nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., l'attrice "ribadisce" che la provvista del conto corrente n. (...) proveniva dalla sola attività lavorativa di A.C., mentre O.C. si occupava esclusivamente della famiglia e della casa. In realtà, tale asserzione non è comparsa in precedenza e dunque non può considerarsi "ribadita": mai prima (né nell'atto di citazione, né all'udienza di prima comparizione del 16 maggio 2019, né nella prima memoria del 30 luglio 2019) è stato affermato che l'intera provvista giacente nelle banche (o anche su uno soltanto dei conti) debba cadere in successione, perché appartenente al solo de cuius. Al contrario, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. l'attrice scrive che su uno dei conti cointestati (n. (...)) confluivano i canoni di locazione degli immobili in comproprietà. Quella in esame è, in ogni caso, un'asserzione tardiva. Nella propria terza memoria, i convenuti non replicano alcunché, ma già nella seconda memoria si legge (riguardo al tema dei prestiti a F.M.C.) che il conto corrente cointestato ai coniugi era da loro paritariamente alimentato.

16. Il rendimento dei conti -

Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. l'attrice "... anticipa fin d'ora, pertanto, espressa richiesta del rendimento del conto su tutti i passaggi contabili e finanziari relativi al patrimonio del de cuius prima e dopo l'apertura della successione." Infatti, si afferma, i codici di accesso dei conti online sarebbero sempre stati nella esclusiva disponibilità dei convenuti, che, da parte loro, negano tale circostanza. Comunque, la domanda di rendiconto, soltanto "anticipata" (non è chiaro rispetto a quale fase processuale) non è proposta nelle conclusioni della prima memoria e, peraltro, neppure in quelle definitive.

Nelle conclusioni dei convenuti, si legge, all'ultimo paragrafo: "... previa collazione, procedere alla divisione ereditaria, con le assegnazioni richieste sopra e con resa dei conti." La stessa domanda è già presente nella comparsa di costituzione. La "resa dei conti" non ha tuttavia alcun significato tecnico, perché non è chiesta all'attrice, ma si riferisce alla successiva fase di divisione, nella quale sarà la convenuta a rendere note le spese relative alla gestione degli immobili e a produrre le relative ricevute. Fin da ora, si può comunque osservare che la fase assertiva (nella quale O.C. avrebbe dovuto allegare tutte le spese che intendeva reclamare) e la fase probatoria (nella quale la convenuta avrebbe dovuto versare i relativi documenti) si sono chiuse rispettivamente con la prima e con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. Pertanto, sebbene la presente decisione, non definitiva, non investa ancora la divisione del patrimonio ereditario, non vi sarà spazio, nella successiva attività processuale, per ulteriori allegazioni e produzioni.

17. I debiti ereditari -

Nell'atto di citazione si legge: "... data l'attuale inesistenza, per quanto a conoscenza dell'attrice, di ... debiti ereditari."

O.C. afferma invece di aver pagato, nell'interesse della massa, i seguenti debiti, e offre di dimostrarlo con il documento n. 8 della comparsa di costituzione e risposta, composto da diversi fogli:

- a) Euro 4.570,00 per spese funerarie (il bonifico in favore di L.S.M. s.n.c., con la causale "saldo funerale C.", reca l'importo di Euro 3.472,25);
- b) Euro 7.166,70 per la dichiarazione di successione (parcella n. 375 del notaio Maurizio Gallo-Orsi del 6 settembre 2018, di pari importo);
- c) Euro 1.789,00 per la pubblicazione del testamento (parcella n. 374 del notaio Maurizio Gallo-Orsi del 6 settembre 2018, di pari importo);
- d) Euro 1.650,00 per l'amministrazione della massa ereditaria (fattura n. (...) di Euro 929,00, emessa il 9 novembre 2018 da F.M.C.);
- e) Euro 223,00 per le tasse del de cuius (non corredate da alcun documento);
- f) Euro 1.927,00 per la quota dell'IMU del 2018 riferibile al de cuius (un primo modello F24 reca la somma di Euro 1.073,00 pagata il 18 giugno 2018 e si riferisce a C.O.; un secondo la somma di Euro 427,00 pagata lo stesso giorno e si riferisce a C.A.; un terzo la somma di Euro 1.499,00, di nuovo riferita a C.O.: qui si tratta di un mero stampato, privo dell'inoltro a un ufficio e della conseguente ricevuta). Dunque, il solo pagamento per conto del de cuius riferibile all'IMU da lui dovuta è pari a Euro 427,00;
- g) del tutto privo di spiegazione è il bonifico richiesto a I.S.P. s.p.a. in favore di Celoni Guido da parte di L.C. e C.F.M. in data 27 settembre 2018, per l'importo di Euro 750,00, con la descrizione "anticipo cornio crepaldi."

Tuttavia, a fronte di queste incongruenze e lacune, all'udienza di prima comparizione del 16 maggio 2019 C.R.F.C. non ha obiettato alcunché, né lo ha fatto nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. Fa eccezione il punto 4) di pagina 7, dove si contestano le risorse impiegate per gestire la cosiddetta comunione ereditaria, risorse che, come si evince dal documento n. 8, parrebbero limitate al compenso dell'amministratore, F.M.C.. Tale organo, però, non aveva alcuna ragione di esistere. Il testamento di A.C. non è presentato dai convenuti come una scoperta successiva alla costituzione della comunione, tale da indurre ad accantonare una prima ipotesi di successione ex lege. O.C. e F.M.C., che hanno assunto l'iniziativa con il dissenso di C.R.F.C., sapevano quindi che due soltanto erano le ipotesi da considerare: o la C. era l'unica erede o il testatore aveva già provveduto alla divisione tra moglie e figli. In entrambi i casi, non sussisteva alcuna comunione e i partecipanti sono andati quindi incontro a spese non necessarie, che non vi è ragione di porre a carico della massa. Né si ravvisa l'onere, da parte di C.R.F.C., di impugnare le decisioni di un'assemblea priva di alcun fondamento nella realtà dei fatti. Le spese, come si è visto, sono portate dalla fattura n. (...) del 9 novembre 2018 (Euro 929,00, gli onorari dell'amministratore della comunione) e, presumibilmente, dal bonifico a favore di Guido Celoni (Euro 750,00, disposto, tra l'altro, anche da C.L., soggetto estraneo alla presunta comunione): all'amministratore era infatti stato

attribuito il potere di valersi di professionisti. La somma di Euro 1.679,00 (e non di Euro 1.650,00, come allegato da O.C.) deve quindi essere detratta dai debiti, che si riducono a Euro 15.646,70. Nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, C.R.F.C. contesta la somma di Euro 427,00 per tributi locali IMU 2018 attribuita al de cuius, osservando che tale importo può essere considerato un debito solo se maturato dopo la data del decesso. Tale contestazione, al di là della sua infondatezza, non è mai stata espressa in precedenza. È il caso di ripetere che l'originaria mancanza di obiezioni da parte dell'attrice impone di superare le inesattezze e le carenze documentali, che pure è sembrato opportuno enunciare, per completezza di esposizione.

18. La perizia sugli immobili -

Il geometra G.A. ha ricostruito e stimato il patrimonio immobiliare così come segue:

a) piena proprietà per l'intero dell'appartamento sito in T., via P. A. n. 44, al quarto piano, costituito da un unico vano con servizio, censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via P. A. n. 44, piano 4, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani due, superficie catastale totale mq. 21, rendita catastale Euro 154,94; ad A.C. l'immobile è pervenuto per successione mortis causa il 30 luglio 1964; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato, per l'intero, in Euro 23.000,00; l'appartamento è condotto in locazione dal 1 luglio 2019 (dunque, per contratto stipulato dopo l'apertura della successione);

b) piena proprietà per l'intero dell'appartamento sito in T., via G. B. n. 22, al primo piano, costituito da due vani e servizio, censito al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via G. B. n. 22, piano 1, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani 2,5, superficie catastale totale mq. 28, rendita catastale Euro 193,67; ad A.C. l'immobile è pervenuto per successione mortis causa il 27 aprile 1987; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato, per l'intero, in Euro 27.000,00; l'appartamento è condotto in locazione con contratto che è iniziato il 13 gennaio 2018 e che durerà sino al 13 gennaio 2024, con altri due anni di rinnovo; il canone è di Euro 3.360,00 annui;

c) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'autorimessa sita in N., via S. G. n. 24, al piano terreno, censita al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via S. G. n. 16, piano T, categoria (...), classe III, superficie mq. 15, rendita catastale Euro 72,05; l'immobile è stato acquistato da A.C. e da O.C. in parti uguali il 22 febbraio 1971; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato, per l'intero, in Euro 11.500,00 e dunque, per la quota del de cuius, in Euro 5.750,00;

d) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in N., via S. G. n. 26, al terzo piano (quarto fuori terra), composto da due camere, tinello con cucinino, disimpegno, ripostiglio e bagno, oltre a cantina al piano interrato; censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via S. G. n. 26, piano I., categoria (...), classe (...), vani 4,5, superficie catastale totale mq. 87, rendita catastale Euro 592,63; l'immobile è stato acquistato da A.C. e da O.C. in parti uguali il 22 febbraio 1971; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato,

per l'intero, in Euro 104.000,00 e dunque, per la quota del de cuius, in Euro 52.000,00; l'appartamento è condotto in locazione con contratto stipulato il 26 novembre 2012 e prorogato sino al 2 febbraio 2023, ma il conduttore ha comunicato il proprio recesso al 5 maggio 2021; il canone è di Euro 5.760,00 annui;

e) piena proprietà per la quota di un mezzo del negozio con retro sito in T., via B. G. n. 10 bis, al piano terreno, oltre a cantina al piano interrato, censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via B. G. 10 bis, piano T, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), superficie catastale totale mq. 86, rendita catastale Euro 669,33; l'immobile è stato acquistato da A.C. e da O.C. in comunione legale il 26 luglio 1977; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato, per l'intero, in Euro 85.000,00 e dunque, per la quota del de cuius, in Euro 42.500,00; il negozio è condotto in locazione con contratto stipulato il 1 ottobre 2019 (dunque successivamente all'apertura della successione), che terminerà il 30 settembre 2025;

f) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in T., via G. B. n. 18, al terzo piano (quarto fuori terra), composto da ingresso, quattro camere e bagno, oltre a cantina al piano interrato; censito al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via G. B. n. 18, piani S1-3, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani sei, superficie catastale totale mq. 104, rendita catastale Euro 883,14; l'immobile è stato acquistato da A.C. e da O.C., in parti uguali, il 18 gennaio 1968; si tratta dell'abitazione di O.C.; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato, per l'intero, in Euro 177.000,00 e dunque, per la quota del de cuius, in Euro 88.500,00; il diritto di abitazione è stato valutato, secondo i criteri dell'usufrutto, in Euro 19.248,75;

g) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in P. L., via P. n. 23, nella casa C, al secondo piano, composto da ingresso, cucina, camera e bagno; censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via P. n. 9, interno 11, piano 1, categoria (...), classe (...), vani 2,5, superficie catastale totale mq. 42, rendita catastale Euro 355,06; l'immobile è stato acquistato da A.C. e da O.C., in comunione legale, il 10 novembre 1987; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato, per l'intero, in Euro 126.000,00 e dunque, per la quota del de cuius, in Euro 63.000,00;

h) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in G. S. J., frazione B., nel complesso residenziale "Condominio W.", Piazzale S., al primo piano (secondo fuori terra), composto da un unico locale con accessori; censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), piazzale seggiovia, piano 1, zona censuaria 2, categoria (...), classe (...), vani 1,5, superficie catastale totale mq. 26, rendita catastale Euro 244,03; l'immobile è stato acquistato da A.C. e da O.C., in comunione legale, l'11 maggio 1978; il valore alla data dell'apertura della successione (17 marzo 2018) è stimato, per l'intero, in Euro 81.000,00 e dunque, per la quota del de cuius, in Euro 40.500,00;

Il consulente di C.R.F.C., ingegner C.B., ha osservato che queste stime non sono giustificate e supportate da idonea documentazione. L'osservazione non è condivisibile: si rinvia alla pagina 73 della perizia, nella quale il consulente tecnico spiega di aver tenuto conto, "... dell'andamento di mercato delle zone ... per edifici in contesto simile, consultando anche tecnici ed operatori del

settore in attività nella zona, nonché ... la Banca dati delle quotazioni immobiliari - Agenzia delle Entrate, ultimo aggiornamento"; laddove esistenti, si sono considerati gli atti di vendita di unità immobiliari dalle caratteristiche comparabili, oltre, appunto, ai dati OMI, che si basano sulla media dei risultati delle transazioni immobiliari zona per zona.

Il consulente aggiunge di non aver tenuto conto dei contratti di locazione "... poiché si rileva che non sono gli stessi nelle due date oggetto di stima." Al riguardo, sembra piuttosto il caso di osservare che il deprezzamento dovuto alla costanza di un rapporto di locazione non rileva ai fini che interessano; non è in discussione il trasferimento degli immobili a terzi, ma la valutazione della massa ereditaria, che, al momento dell'apertura della successione, comprendeva anche il reddito costituito dai canoni. In ogni caso, gli atti conclusivi delle parti non sfiorano neppure questi argomenti, mostrando che attrice e convenuti intendono ora aderire senza riserve alle stime del consulente d'ufficio.

Infine, non rileva il diritto di abitazione di O.C., coniuge superstite, diritto il cui valore è stato stimato su istanza dei convenuti, con integrazione del quesito all'udienza di conferimento dell'incarico peritale. Infatti, oggetto di questa decisione è la riduzione del testamento in conseguenza della lesione delle quote necessarie dei figli e non di quella della moglie, alla quale il de cuius ha lasciato tutti i propri beni, compresa la casa coniugale. Per l'art. 540 secondo comma cod. civ., il diritto di abitazione grava in effetti sulla porzione disponibile, riducendola; ma A.C. ha già interamente attribuito alla moglie tale porzione.

In conclusione, il valore complessivo degli immobili è pari a Euro 342.250,00.

19. La riduzione -

Secondo l'art. 556 cod. civ., i passaggi da compiere per pervenire alla determinazione della quota di cui il defunto poteva disporre sono i seguenti:

- a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il cosiddetto relictum, cioè la consistenza del patrimonio al momento della morte;
- b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte;
- c) la riunione fittizia, che consiste nell'aggiungere al risultato dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito;
- d) sul valore così determinato (relictum - debiti + donatum) si determinano la quota disponibile e quella necessaria.

Questi passaggi aritmetici devono essere compiuti considerando separatamente le posizioni, che non coincidono, di ciascuno dei legittimari; il percorso logico è dunque il seguente:

- a) il patrimonio di A.C., al momento della sua morte, era composto da immobili per il valore complessivo di Euro 342.250,00 e di giacenze bancarie per Euro 114.372,96: in tutto, Euro 456.622,96 (il cosiddetto relictum);

b) i debiti ereditari ammontano a Euro 15.646,70, come si è analizzato nel paragrafo 17); tuttavia, la parte che resta da pagare (più precisamente, da rimborsare a O.C., la sola erede che abbia già provveduto) è pari a Euro 7.823,35, che gravano per la metà (3.911,67) su ciascuno degli eredi pretermessi;

c) l'unica somma della quale è stata accertata la donazione è quella di Euro 10.300,00 in favore di C.R.F.C., che ha diritto di trattenere soltanto un quarto, mentre il resto (7.725,00) si deve sommare pro quota, secondo il principio nominalistico stabilito per le donazioni in denaro, in favore degli altri due eredi.

Si è già detto che, in base all'art. 542 secondo comma cod. civ., ai figli è complessivamente riservata la metà del patrimonio e cioè un quarto ciascuno. La posizione di C.R.F.C. e di F.M.C., come si è detto, non è però identica, sicché la lesione deve essere calcolata separatamente per ciascuno di loro.

Per quanto riguarda C.R.F.C.:

'L' (lesione) = un quarto del relictum (114.155,74) - quota dei debiti (3.911,67) - quota della donazione (pari a tre quarti) che deve essere restituita agli altri eredi (7.725,00). Il risultato è 102.519,07.

La percentuale di riduzione delle disposizioni lesive 'P' è invece pari al rapporto tra la lesione 'L' e il valore delle disposizioni da ridurre 'V' (cioè, tutto quanto il testatore ha attribuito agli altri eredi, elemento che, nel caso in esame, coincide con l'intero relictum), secondo la proporzione $P : 100 = L : V$. Dunque:

$P : 100 = 102.519,07 : 456.622,96$, dove P è uguale a 22,45, percentuale con la quale C.R.F.C. partecipa alla comunione ereditaria.

Per quanto riguarda F.M.C.:

'L' (lesione) = un quarto del relictum (114.155,74) - quota dei debiti (3.911,67) + quota del donatum (2.575,00). Il risultato è 112.819,07.

La proporzione da impostare è la stessa appena vista per C.R.F.C.:

$P : 100 = 112.819,07 : 456.622,96$, dove 'P' è uguale a 24,70, percentuale con la quale F.M.C. partecipa alla comunione ereditaria.

A O.C., unica erede istituita, spetta la restante metà del relictum (228.311,48), al quale vanno sommate la quota dei debiti recuperata dagli altri eredi (7.823,35) e la metà del donatum (5.150,00). Il risultato è 241.284,83.

Secondo la proporzione già utilizzata,

$P : 100 = 241.284,83 : 456.622,96$, dove P è uguale a 52,84, percentuale con la quale O.C. partecipa alla comunione ereditaria.

In conclusione, a seguito della riduzione, si viene a formare, sull'attivo che dovrà essere diviso, la comunione ereditaria secondo le seguenti quote:

O.C.: 52,84%;

F.M.C.: 24,70%;

C.R.F.C.: 22,45%.

20. Conclusioni -

A) Rispetto alle domande di C.R.F.C. -

Come si è visto, le risposte del consulente tecnico ai quesiti sono condivisibili ed esaustive e non è necessaria, rispetto alle decisioni di questa sentenza non definitiva, alcuna convocazione a chiarimenti, né alcun supplemento di indagine; così pure, non serve modificare i provvedimenti istruttori, ammettendo altre prove. La domanda principale, con la quale l'attrice chiede di dichiarare che A.C. ha validamente istituito eredi la moglie e i due figli, attuando la divisione testamentaria, non viene accolta, sicché non devono essere considerate tutte le domande conseguenti.

Viene invece accolta la domanda di riduzione, proposta in via subordinata.

In conseguenza di tale domanda, l'attrice chiede l'assegnazione "... anche ad esito della divisione del patrimonio ereditario..." di "... beni ereditari di valore corrispondente alla quota di sua spettanza." È

dunque chiesta la divisione, sia pure con espressione parentetica e trascurando che l'assegnazione di singoli beni può avvenire solo con lo scioglimento della comunione ereditaria. La domanda di restituzione dei frutti ex art. 561 secondo comma cod. civ. è correlata alla restituzione dei beni mobili e immobili "... attribuiti all'attrice in conseguenza della riduzione...", ma, appunto, secondo quanto scritto dalla C. poche righe prima, attraverso la fase della divisione. Si tratta dunque di domande sulle quali si deciderà previa rimessione della causa sul ruolo.

B) Rispetto alle domande di O.C. e di F.M.C. -

Per la prima volta nella precisazione delle conclusioni definitive, i convenuti chiedono, in via principale, la cancellazione delle domande giudiziali trascritte dall'attrice. Sul punto, basterà dire che opera l'art. 2668 cod. civ. e che la questione sarà comunque esaminata con la sentenza definitiva, senza che si ponga un problema di inammissibilità della nuova domanda.

Viene accolta la domanda, formulata da F.M.C., di reintegrazione nella quota di legittima. Alla divisione, come già detto, si provvederà nel prosieguo della causa.

C) Le spese -

Si deciderà al riguardo con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,

A) Dichiarare che la successione di A.C., nato a C. (A.) il (...) e deceduto a Torino il 17 marzo 2018, è regolata dal testamento redatto il 24 marzo 2004 e pubblicato dal notaio Maurizio Gallo-Orsi il 5 settembre 2018, numero 14209 di repertorio, fascicolo n. 8527, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, il 7 settembre 2018, al numero 18233 serie IT;

B) Dichiarare che il patrimonio ereditario è così composto:

a) beni immobili:

1) piena proprietà per l'intero dell'appartamento sito in T., via P. A. n. 44, al quarto piano, costituito da un unico vano con servizio, censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via P. A. n. 44, piano 4, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani due, superficie catastale totale mq. 21, rendita catastale Euro 154,94;

2) piena proprietà per l'intero dell'appartamento sito in T., via G. B. n. 22, al primo piano, costituito da due vani e servizio, censito al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via G. B. n. 22, piano 1, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani 2,5, superficie catastale totale mq. 28, rendita catastale Euro 193,67;

3) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'autorimessa sita in N., via S. G. n. 24, al piano terreno, censita al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via S. G. n. 16, piano T, categoria (...), classe III, superficie mq. 15, rendita catastale Euro 72,05;

4) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in N., via S. G. n. 26, al terzo piano (quarto fuori terra), composto da due camere, tinello con cucinino, disimpegno, ripostiglio e bagno, oltre a cantina al piano interrato; censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via S. G. n. 26, piano I., categoria (...), classe (...), vani 4,5, superficie catastale totale mq. 87, rendita catastale Euro 592,63;

5) piena proprietà per la quota di un mezzo del negozio con retro sito in T., via B. G. n. 10 bis, al piano terreno, oltre a cantina al piano interrato, censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via B. G. 10 bis, piano T, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), superficie catastale totale mq. 86, rendita catastale Euro 669,33;

6) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in T., via G. B. n. 18, al terzo piano (quarto fuori terra), composto da ingresso, quattro camere e bagno, oltre a cantina al piano interrato; censito al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via G. B. n. 18, piani S1-3, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani sei, superficie catastale totale mq. 104, rendita catastale Euro 883,14;

7) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in P. L., via P. n. 23, nella casa C, al secondo piano, composto da ingresso, cucina, camera e bagno; censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), via P. n. 9, interno 11, piano 1, categoria (...), classe (...), vani 2,5, superficie catastale totale mq. 42, rendita catastale Euro 355,06;

8) piena proprietà per la quota di un mezzo dell'appartamento sito in G. S. J., frazione B., nel complesso residenziale "Condominio W.", Piazzale S., al primo piano (secondo fuori terra), composto da un unico locale con accessori; censito al catasto fabbricati al foglio n. (...), alla particella n. (...), al subalterno n. (...), piazzale seggiovia, piano 1, zona censuaria 2, categoria (...), classe (...), vani 1,5, superficie catastale totale mq. 26, rendita catastale Euro 244,03;

b) rapporti bancari:

1) metà delle giacenze del conto corrente n. (...) (saldo Euro 997,59) presso F. s.p.a., filiale di T.;

- 2) metà del fondo S.I.S. F - contratto n. (...) (saldo Euro 49.494,14) presso F. s.p.a., filiale di T.;
- 3) metà del fondo P.F. - contratto n. (...) (saldo Euro 13.120,08) presso F. s.p.a., filiale di T.;
- 4) metà delle giacenze del conto corrente n. (...) (saldo Euro 23.376,35), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- 5) metà del conto deposito a risparmio n. (...) (saldo Euro 17.003,92), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- 6) metà del deposito in titoli Arena n. (...) (saldo zero), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- 7) metà del deposito in titoli B. RG (...) (saldo Euro 10.380,88), presso I.S. s.p.a., filiale di T.;
- 8) metà del deposito in titoli AGRIA FIN 11 ZC n. (...) (saldo zero) presso I.S. s.p.a., filiale di T.;

C)Dichiara la nullità del testamento sub A) limitatamente a quanto segue: "... alla sua morte che sia lontano Verra divisa se lei non ha Bisogno ai miei figli. quanto segue. Monocale di GRESSONEY S. Jean. a mio Figlio. perché già mia figlia a già avuto la sua parte. A. sito in P. L. a sempre a mio figlio C.F. tutti gli altri fabbricati vanno a mia Figlia C.C. Se ci sono Soldi o azioni vanno divisi tra mia Figlia C.C. è mio figlio C.F....";

D)Riduce la seguente disposizione contenuta nel testamento sub A): "... tutto lascio a mia moglie C.O. nata (...) lascio tutte le proprietà..." e, per l'effetto, costituisce la comunione ereditaria, alla quale C.R.F.C. partecipa nella misura del 22,45%, F.M.C. nella misura del 24,70% e O.C. nella misura del 52,84%;

E) Provvede per il prosieguo con separata ordinanza.

Conclusione

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 22 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.